Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 13 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** Un fascicolo L. **90** Fascicoli annate arretrate: L. **180** Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. **14.530** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** Fascicoli annate arretrate: L. **160.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1488.**

Riordinamento dell'Istituto professionale per l'agricoltura in Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1061, riguardante l'istituzione di una scuola tecnica agraria in Pistoia;

Considerata la necessità che tale scuola per il migliore proseguimento dei propri compiti istituzionali venga trasformata in istituto professionale per l'agricoltura;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla predetta trasformazione;

Considerato che il funzionamento dell'istituto derivante dalla trasformazione medesima è già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1966 e che, pertanto, occorre provvedere alla sua formale regolarizzazione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 la scuola tecnica agraria statale « Barone Carlo De Franceschi » di Pistoia è trasformata in una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura. I corsi di scuola tecnica già iniziati continueranno a funzionare ad esaurimento.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
floricoltore (biennale);
vivaista (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) Corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno d'Italia;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici agrari a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 38.100.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 100. — GRECO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura « Barone Carlo De Franceschi » di Pistoia

N. 1 Sezione per floricoltore (biennale)
N. 1 Sezione per vivaista (biennale)
per complessive classi n. 4.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4 Segretario economo	1
5 Applicati	1
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	1
Personale incaricato	
9. Insegnanti tecnici pratici (1)	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 6 marzo 1968, n. **377**.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad imprenditori agricoli coltivatori diretti che si associno per affidare a tecnici, forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la direzione tecnica delle loro aziende.

I contributi di cui al comma precedente non possono superare la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte dell'ispettorato provinciale della agricoltura, del piano aziendale di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione del tecnico.

I contributi possono essere concessi anche per l'assistenza tecnica a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, proprietari affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti e cooperative di conduzione che si associano a tal fine.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai laureati in scienze agrarie e ai periti agrari, entro i primi tre anni dal conseguimento

della laurea o del diploma, borse di studio per l'importo di lire un milione ciascuna, per il perfezionamento della preparazione professionale, particolarmente ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole.

Le borse di studio, nel limite massimo di 150 per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970, sono concesse a seguito di concorso da espletarsi secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le borse di studio hanno durata annuale; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporne la rinnovazione per un secondo anno.

I candidati ammessi al beneficio delle borse di studio saranno destinati a svolgere il periodo di applicazione presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee ai fini del perfezionamento, della preparazione professionale e, in particolare, della specializzazione nella gestione, direzione ed amministrazione aziendale, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 4.

I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, possono essere concessi anche a favore di tecnici agricoli, che siano laureati in scienze agrarie e periti agrari, che acquistino fondi rustici idonei alla costituzione di aziende agricole pilota, salvo che il fondo, idoneo alla formazione di una proprietà familiare economicamente efficiente, non sia richiesto dai coltivatori di cui all'articolo 1 della già citata legge 26 maggio 1965, n. 590. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di proroga e di prelazione, previsti dalle leggi vigenti, a favore degli affittuari, mezzadri e coloni.

La concessione dei benefici di cui al precedente comma è subordinata, oltre che alle condizioni previste dall'articolo 3 della citata legge, alla presentazione da parte del richiedente di un piano di trasformazione agraria e di coltivazione, soggetto all'approvazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Nella domanda di concessione del mutuo il tecnico agricolo deve inoltre dichiararsi disposto, ove lo richieda l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ad assicurare l'utilizzazione del fondo anche ai fini dell'impianto di campi sperimentali, della dimostrazione pratica e della istruzione professionale dei coltivatori della zona, da svolgere sotto la guida dello stesso ispettorato, con i finanziamenti previsti dalle leggi vigenti.

Sono esclusi dai benefici di cui al primo comma i tecnici che possiedono individualmente o nell'ambito del nucleo familiare di cui fanno parte terreni sufficienti per la costituzione di aziende agricole pilota.

Art. 5.

La concessione dei mutui di cui all'articolo 4 è disposta in base ad un ordine di graduatoria formato annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con precedenza alle operazioni di acquisto riguardanti fondi rustici situati in territori depressi da valorizzare e tenuto conto del grado di rispondenza del programma di trasformazione agraria e di coltivazione ai fini dello sviluppo agricolo della zona e in particolare agli obiettivi di sviluppo indicati, ove esistano, dei piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per la concessione dei mutui destinati all'acquisto di fondi rustici situati nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento.

Art. 6.

Per gli acquisti di cui all'articolo 4 si applicano le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 7.

Decade dal beneficio di cui all'articolo 4 il tecnico agricolo che, prima che siano decorsi dieci anni dallo acquisto, aliena il fondo acquistato o cessa dal condurlo direttamente o non adempia agli obblighi derivanti dal piano di trasformazione o coltivazione ovvero, durante lo stesso periodo, non osservi le disposizioni impartite dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'istituzione di campi sperimentali, per l'utilizzazione del fondo ai fini della dimostrazione pratica e dell'istruzione professionale dei coltivatori.

Art. 8.

I mutui di cui alla presente legge possono essere concessi fino all'ammontare massimo complessivo di lire 700 milioni. A tal fine è aumentato di eguale importo il fondo di rotazione previsto dall'articolo 16 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 9.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi e delle borse di studio, di cui agli articoli 1, 2 e 3, si farà fronte con lo stanziamento disposto in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera *c)* della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

All'onere derivante dalla concessione dei mutui di cui agli articoli 4 e seguenti si farà fronte mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1968 in attuazione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO — PRETI — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. 378.

Stanziamento della somma di L. 250 milioni per le ordinarie esigenze dello Stato quale azionista.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista delle società a partecipazione statale.

Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.

Lo stanziamento di cui sopra potrà anche essere utilizzato per rilevare, al costo, partecipazioni di minoranza, possedute in società a partecipazione statale diretta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da società a partecipazione statale indiretta.

Detto stanziamento potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 1970.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. 379.

Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle n. 3 e n. 4 della pianta organica degli operai permanenti dell'amministrazione centrale del Tesoro — già istituita, in attuazione dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961 — sono sostituite dalle seguenti:

« TABELLA N. 3

Direzione generale delle pensioni di guerra

Cat. 1ª: operai specializzati	n. 3
Cat. 2ª: operai qualificati	» 8
Cat. 3ª: operai comuni	» 6
TOTALE	n. 17 ».

« TABELLA N. 4

Provveditorato generale dello Stato

Capi operai	n. 8
Cat. 1ª: operai specializzati	» 50
Cat. 2ª: operai qualificati	» 42
Cat. 3ª: operai comuni	» 35
Cat. 4ª: operai manovali	» 7
TOTALE	n. 142 ».

Art. 2.

Gli operai manovali e le operaie che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella categoria 4ª della tabella n. 3 e nella categoria 5ª/B della tabella n. 4 della pianta organica istituita con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, sono collocati, anche in soprannumero, rispettivamente, nella categoria 3ª — operai comuni — e nella categoria 4ª — operai manovali — previste dalla presente legge, con pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio posseduta nella categoria di provenienza ad ogni effetto di legge.

Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge non trovino posto nelle nuove tabelle organiche rimangono in soprannumero nella categoria salariale cui appartengono fino al completo assorbimento della eccedenza con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500.000 annue, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **380.**

Collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire i Paesi in via di sviluppo e di contribuire al loro progresso nel campo scientifico, tecnico ed economico, verranno attuati dei programmi di collaborazione secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri, nel quadro della collaborazione scientifica, tecnica ed economica con i vari Paesi, è autorizzato a utilizzare personale tecnico di particolare competenza, da destinare all'attuazione dei programmi di sviluppo, appartenente alle seguenti categorie:

a) personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, ovvero altri dipendenti civili di ruolo dello Stato, compresi quelli il cui ordinamento non è regolato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da collocarsi in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri con le modalità di cui agli articoli 56 e 57 dello stesso testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

b) personale militare in servizio permanente e continuativo e delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto, utilizzato d'intesa con i Ministeri interessati;

c) personale assunto a contratto di diritto privato a tempo determinato. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro saranno determinati il numero ed il trattamento di tale personale.

Art. 3.

Il personale utilizzato a norma dell'art. 2 non potrà superare complessivamente il contingente massimo di 300 unità.

Il personale suddetto dipende ai fini amministrativi e disciplinari dalla rappresentanza diplomatica o consolare accreditata presso il Paese dove è inviato. Esso presta servizio presso le autorità locali ed ha l'obbligo di risiedere nel luogo che gli verrà indicato.

Art. 4.

Il personale civile di ruolo ed il personale militare, utilizzato a norma dell'articolo 2, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, percepisce l'indennità di sede costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella *A*;

b) dalle eventuali maggiorazioni determinate per Paesi o per singoli incarichi secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Tali coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'ONU, del fondo monetario internazionale e locali, nonchè dagli elementi forniti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, tenuto conto del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali.

Al personale spetta un'indennità di sistemazione pari ad una mensilità dell'indennità di sede.

Al personale spettano le spese di viaggio e di trasporto degli effetti per sè e per i familiari a carico, nei limiti e alle condizioni risultanti dalla tabella *B*.

Al personale spetta il congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque in misura non inferiore a 35 giorni.

L'indennità di sede spetta per i primi 35 giorni di congedo ordinario, nonchè per i giorni di viaggio, stabiliti come segue: 5 giorni per coloro che prestano servizio in Europa o nei Paesi del Mediterraneo, 10 giorni per coloro che prestano servizio nell'Africa non mediterranea o nei paesi del Medio Oriente, 15 giorni per gli altri, esclusi i Paesi sulle coste del Pacifico, 20 giorni per i Paesi sulle coste del Pacifico.

Spetta ogni due anni, anche per i familiari a carico, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia, nella misura dei tre quarti delle spese stesse e secondo le modalità di cui alla tabella *B*. Il diritto è acquisito dopo 18 mesi ancorchè i viaggi siano stati effettuati prima.

Art. 5.

Al personale civile di ruolo ed a quello militare, inviato all'estero in temporanea missione per le finalità di cui all'articolo 1, è corrisposto per ogni giorno di missione un trentesimo del trattamento economico previsto dal primo comma dell'articolo 4, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per sè nei limiti e alle condizioni risultanti dalla tabella *B*.

Art. 6.

Il Ministero degli affari esteri fornirà l'attrezzatura tecnico-strumentale eventualmente necessaria al personale di cui sopra ai fini dell'espletamento delle funzioni. La spesa relativa non potrà superare il 4 per cento degli stanziamenti annui previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri può concedere a ditte, enti o privati di nazionalità italiana dei contributi per l'effettuazione di ricerche e per l'elaborazione di studi, piani o progettazioni concernenti i programmi di sviluppo dei Paesi che li abbiano richiesti nel quadro degli accordi di collaborazione scientifica, tecnica ed economica in vigore con l'Italia.

Il Ministero degli affari esteri può altresì, in base a speciali accordi con i Paesi interessati, concedere dei contributi per l'acquisto di attrezzature e macchinari di produzione italiana necessari ad istituti di formazione tecnico-professionale siti in Paesi in via di sviluppo.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 8.

Il Ministro per gli affari esteri presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 9.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno dei quattro anni finanziari dal 1968 al 1971.

All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1968.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 1, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1967, numero 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge di cui al comma precedente, è sostituito, per quanto concerne il personale di cui all'articolo 1 lettera *a*) punti 1) e 2) della legge medesima, con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge. La disposizione del presente comma ha effetto tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'emanazione delle norme regolamentari per l'applicazione della presente legge si applicano, in quanto possibile, le norme emanate per l'attuazione della legge 26 ottobre 1962, n. 1594.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — PIERACCINI — COLOMBO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A* (indennità base)

		Indennità base mensile
Personale direttivo:		
A - 1	Personale dell'ex coefficiente 900 o superiore, magistrati, docenti ed altro personale equiparato	L. 220.000
A - 2	Personale dell'ex coefficiente 500 o superiore (fino al 900 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato	L. 170.000
A - 3	Personale dell'ex coefficiente 325 o superiore (fino al 500 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato	L. 140.000
A - 4	Personale dell'ex coefficiente inferiore a 325, magistrati, docenti ed altro personale equiparato	L. 120.000
Personale di concetto		L. 100.000
Personale esecutivo e sottufficiali delle Forze armate		L. 80.000

TABELLA *B* (viaggi e trasporto effetti)

Percorsi ferroviari: 1ª classe, eventuale supplemento rapido e, al personale direttivo, vagone letto. In considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, può essere rimborsato il vagone letto anche ad altre categorie di personale.

Percorsi marittimi: 1ª classe al personale direttivo ed al personale di concetto con qualifica equiparata o superiore a quella di cancelliere principale, classe immediatamente inferiore al restante personale di concetto ed al personale esecutivo.

Percorsi aerei: 1ª classe al personale direttivo, classe immediatamente inferiore al personale di concetto ed esecutivo (1).

Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da causa di forza maggiore nonchè per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero, spetta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125 per cento.

Una indennità supplementare del 10 per cento e del 5 per cento del costo di viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, è corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.

Trasporti effetti:

Chilogrammi 500 al netto di imballaggio e, per ogni familiare a carico, chilogrammi 300. Nelle spese di trasporto sono comprese quelle di imballaggio (che non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti) e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico anche lungo l'itinerario, e ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito per gli effetti, nonchè per l'eventuale magazzinaggio fino ad un massimo di trenta giorni.

(1) Per i viaggi di congedo in aereo il rimborso delle spese va calcolato, per tutto il personale, in relazione al costo del biglietto della classe immediatamente inferiore alla prima.

LEGGE 28 marzo 1968, n. **381.**

Autorizzazione di spesa per il completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori relativi al completamento di sede, all'armamento di linea, agli impianti speciali del deposito di locomotori, costituenti ultimazione delle opere previste dalle leggi 4 agosto 1955, n. 730, e 28 luglio 1960, n. 851.

Art. 2.

La somma di lire 9 miliardi, di cui al precedente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3 mi-

liardi nell'anno finanziario 1968, di lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1969 e lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1970.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1968, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. 382.

Norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonchè da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dai seguenti:

« La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore ».

Art. 3.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, si applicano le norme dello articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Art. 4.

Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui al precedente articolo 1, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Art. 5.

L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi della presente legge dagli istituti di credito di cui all'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, presente e futura.

Art. 6.

E' istituito un fondo centrale di garanzia a cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, gli oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale prevista dalla presente legge.

Il fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un comitato composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

Il collegio sindacale del « Fondo » è composto di tre membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore e degli enti concessionari suindicati.

I membri del comitato e del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il presidente dei suddetti organi.

Il « Fondo » è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 7.

Le norme relative all'organizzazione dei servizi, alla amministrazione, alla gestione e al funzionamento, nonchè ai criteri e alle modalità d'intervento del « Fondo » saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del comitato del « Fondo » medesimo.

Art. 8.

Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;

b) dalle somme recuperate per effetto della surroga del tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale;

c) dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilità del « Fondo ».

Art. 9.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali, iscritti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — PRETI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **383.**

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso, all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, un ulteriore contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 627 milioni nella spesa che l'ente medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1966, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.

Art. 2.

E' altresì autorizzata la concessione, in favore del suddetto ente, di un ulteriore contributo di lire 225 milioni per l'anno finanziario 1967 per la gestione dei suindicati acquedotti.

Art. 3.

Nelle spese che l'ente predetto dovrà sostenere per la gestione dei sopraspecificati acquedotti lo Stato contribuirà con la somma di lire 300 milioni all'anno per gli anni finanziari dal 1968 al 1971, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni stessi.

Art. 4.

All'onere di lire 852 milioni, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1967, con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n **384.**

Finanziamento per provvedere alle spese occorrenti per lo studio dei problemi relativi alla realizzazione del collegamento viario e ferroviario sullo stretto di Messina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade in collaborazione con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la parte di competenza di questa, e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, è autorizzata ad effettuare un concorso di idee o di progetti di massima, cui può partecipare qualsiasi ente, organizzazione e privato, anche stranieri, da concludersi entro il 30 marzo 1969, per stabilire se e con quali sistemi possa essere effettuato il collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

Il Ministro per i lavori pubblici emana apposito bando e regolamento di concorso.

Al fine dell'espletamento del concorso, l'azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a valersi di tecnici anche estranei alle amministrazioni dello Stato o stranieri e può acquisire, gratuitamente o dietro corrispettivo, i risultati di indagini che siano state o saranno effettuate da privati od enti pubblici.

L'acquisizione è disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale

autonoma delle strade, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione della Azienda nazionale autonoma delle strade, e per la parte relativa alle opere ferroviarie, anche il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso decreto è stabilito l'ammontare del corrispettivo.

Con le stesse modalità, si provvede al conferimento degli incarichi di cui al precedente comma ed alla determinazione dei relativi compensi, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è stanziata nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1968, in apposito capitolo da istituire, la somma di lire 700 milioni.

Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1968 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione, rispettivamente di 200 milioni e di 500 milioni, dei capitoli n. 261 e 505 dello stato di previsione della spesa dell'azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. 385.

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta alle autostrade indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sono concessi alla società « Autostrade » S.p.A. del gruppo IRI la costruzione e l'esercizio delle autostrade che saranno indicate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica e una commissione parlamentare composta da 4 senatori e da 4 deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

La determinazione delle nuove autostrade è subordinata alla condizione che gli introiti complessivi netti della intera rete concessa siano valutabili, per il periodo di durata della concessione, in misura pari o superiore ai costi di costruzione.

Il decreto previsto nel primo comma è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Alla società « Autostrade » S.p.A., concessionaria delle autostrade indicate dall'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e di quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'articolo 1 della presente legge, spetta il contributo trentennale a carico dello Stato stanziato con l'articolo 20 della citata legge 24 luglio 1961, n. 729.

L'erogazione del contributo ha luogo con le modalità ed alle condizioni stabilite nell'articolo 8 della presente legge.

Sono abrogati gli articoli 19, 21 e 22 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Art. 3.

Per intervenuto consenso della concessionaria, la convenzione del 2 febbraio 1962, n. 5018, approvata con decreto interministeriale di pari data, e gli atti aggiuntivi del 7 febbraio 1963, approvato con decreto interministeriale del 4 aprile 1963, e dell'8 novembre 1963, approvato con decreto interministeriale del 30 novembre 1963, sono risolti a decorrere dalla data del decreto che approverà la convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e dell'esercizio di tutte le autostrade di cui all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e di quelle da indicarsi ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

Le autostrade indicate all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e quelle che saranno indicate nel decreto previsto dall'articolo 1 della presente legge, fanno parte integrante del piano poliennale di sviluppo della rete autostradale indicato nell'articolo 28 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e saranno aperte al traffico entro il 1973.

La concessione è accordata per tutte le predette autostrade fino al 31 dicembre 2003 con le modalità di cui al comma terzo dell'articolo 16 della stessa legge. Con le stesse modalità sono approvate le eventuali modificazioni della convenzione.

Il contributo a carico dello Stato per la realizzazione delle autostrade indicate nel primo comma è determinato nelle somme stanziate con l'articolo 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e nella somma di lire 64 miliardi e 800 milioni, stanziata con la legge 21 aprile 1955, n. 463.

Art. 5.

La convenzione dovrà regolare:

a) il programma di costruzione delle autostrade concesse;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in corso di opera, nonchè per i collaudi provvisori e definitivi;

c) la erogazione del contributo con le modalità previste dal successivo articolo 8;

d) l'assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri di costruzione nonchè di esercizio per tutta la durata della concessione;

e) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

f) la nomina nel collegio dei sindaci di quattro membri designati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici tra i funzionari dell'ANAS, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiederà il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro;

g) le tariffe di pedaggio determinate con criteri omogenei per i diversi tipi di autostrade, con facoltà di arrotondamento in difetto per quelle ubicate nel sud d'Italia;

h) i casi in cui potranno essere apportati adeguamenti tariffari durante il periodo di concessione ed i criteri per la loro determinazione;

i) la devoluzione al bilancio dello Stato degli utili di esercizio al netto dell'accantonamento per manutenzioni, riparazioni straordinarie, innovazioni, ammodernamenti e completamenti delle autostrade previste dall'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e di quelle che saranno determinate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo da stabilirsi annualmente con riferimento al capitale sociale della società concessionaria, dopo le assegnazioni a riserva legale, e comunque non superiore all'8 per cento del capitale stesso.

L'ammontare dell'accantonamento annuo non potrà superare il 10 per cento degli introiti lordi annuali.

Art. 6.

La società concessionaria dovrà avere come scopo sociale esclusivamente la costruzione e l'esercizio delle autostrade assentite in concessione a norma dell'articolo 16 della legge n. 729 e dell'articolo 1 della presente legge e, in caso di scioglimento della società per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attività reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto *i*) dell'articolo precedente.

Art. 7.

La società concessionaria dovrà sottoporre all'ANAS, per l'approvazione, i progetti esecutivi redatti sulla base dei progetti di massima approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

L'ANAS potrà richiedere esclusivamente varianti tecniche che non modifichino gli elementi essenziali dei progetti presentati e dovrà tener conto, nel prescrivere le varianti, che le stesse non superino, globalmente, del 10 per cento l'importo di stima previsto dai progetti iniziali per ciascun tronco autostradale.

L'ANAS dovrà pronunciarsi sull'approvazione dei progetti esecutivi entro sei mesi dalla loro presentazione.

Le varianti in corso d'opera, di esclusiva natura tecnica inerenti la costruzione, potranno essere prescritte dall'ANAS o proposte dalla società concessionaria.

Art. 8.

I contributi trentennali a carico dello Stato, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'ANAS ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729, che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora corrisposti alla società concessionaria, saranno liquidati alla società stessa alle seguenti date:

a) entro il 30 giugno 1968, il contributo stanziato sino a tutto il 31 dicembre 1967;

b) al 30 giugno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, il contributo stanziato nell'anno stesso.

La corresponsione dei contributi è subordinata alla condizione che la società non sia incorsa in uno dei casi di decadenza previsti dalla convenzione ed ha luogo in misura rapportata al costo delle opere effettivamente eseguite alle date anzidette, qualora, per giustificati motivi, non risultino osservati, a tali date, i tempi di esecuzione stabiliti nella convenzione stessa.

Art. 9.

Con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1 della presente legge potrà essere determinato l'aumento delle tariffe di pedaggio nella misura che risulterà necessaria — in base ai criteri indicati nel secondo comma del citato articolo 1 e tenuto conto dell'ammontare del contributo dello Stato di cui al precedente articolo 4 — per assicurare il conseguimento del pareggio della gestione delle autostrade di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è confermato il regime fiscale stabilito dell'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Art. 11.

Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI — PRETI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Pettineo all'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nanchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto-legge 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 34 dell'11 maggio 1966, del consiglio comunale di Pettineo (Messina), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 24 maggio 1966, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del comune stesso;

Vista la deliberazione 28 luglio 1966, del presidente dell'Ente acquedotti siciliani, ratificata dal consiglio di

amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, relativa all'assunzione da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto sumdicato;

Vista la convenzione 3 febbraio 1967, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Pettineo passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Pettineo (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 3 febbraio 1967, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1967

SARAGAT

MANCINI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 318

(3156)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1968.
Scioglimento del consiglio comunale di Gubbio.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 12 novembre 1967, il consiglio comunale di Gubbio, al quale la legge assegna 40 membri, risultò composto di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi, singolarmente, di una decisiva maggioranza e divisi da discordi orientamenti che hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del prefetto, la elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Sta di fatto che la prima adunanza consiliare, tenutasi l'8 dicembre 1967, si concluse con esito negativo in ordine alla elezione del sindaco per mancanza del numero legale di presenti, previsto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Del pari infruttuosa, per difetto del « quorum » di cui al comma quarto del citato art. 5, risultò la seduta consiliare di seconda convocazione, tenutasi il successivo 15 dicembre 1967.

Il prefetto, allora, convocò d'ufficio il consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta municipale, facendo avvertire tutti i consiglieri che, in caso di persistente carenza, si sarebbe fatto luogo ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Senonchè, la riunione consiliare, tenutasi il 27 dicembre 1967, si concluse infruttuosamente, essendo venuto a mancare il numero legale richiesto ai fini dell'elezione del sindaco.

Peraltro, allo scopo di esperire un estremo tentativo ai fini della soluzione della crisi, il prefetto dispose — con decreto 28 dicembre 1967, notificato a tutti i consiglieri — due successive convocazioni del consiglio comunale, per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'avvertimento esplicito che la persistente inadempienza dei predetti obblighi avrebbe determinato la necessità di promuovere lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo esperimento, però, ha avuto esito positivo, in quanto le due adunanze, indette rispettivamente per il 7 e l'8 gennaio 1968, sono riuscite infruttuose, essendo mancato il « quorum » dei consiglieri prescritto per la elezione del sindaco.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di superare la crisi da cui è travagliato, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, ai sensi dell'articolo su menzionato, provvedendo, nel contempo, alla sospensione dell'organo consiliare ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di precisi ed essenziali obblighi previsti dalla legge — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della giunta — si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto, al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 21 febbraio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gubbio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del vice prefetto, dott. Mario Tria.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Gubbio (Perugia) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta municipiale, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 21 febbraio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gubbio (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Mario Tria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

TAVIANI

(3517)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1968.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova e Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti rispettivamente in data 18 gennaio 1966, n. 156/38332, e 10 febbraio 1966, n. 25/45, con i quali le amministrazioni di Genova e Parma hanno deliberato, ciascuna per la parte di propria competenza di classificare provinciale la strada comunale: « Sopralacroce » che si stacca dalla strada provinciale del Tomarlo presso la progressiva chilometrica 15+000, in corrispondenza del capoluogo di Borzonasca, attraversa gli abitati di Sopralacroce e di Belvedere, passa poi in località Costa dei Ghiffi nel territorio della provincia di Parma, nel quale percorre circa km. 3,000, per rientrare nel territorio della provincia di Genova in prossimità del Passo del Bocco, raggiungendo quindi la strada provinciale di Valmogliana (estesa complessiva di chilometri 17,260);

Visto il voto 12 dicembre 1967, n. 1815, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 commi *b*) e *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126, ed attribuita alle province di Genova e Parma;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di complessivi km. 17,260, è classificata provinciale ed attribuita alle amministrazioni provinciali di Genova e Parma per i tratti di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3189)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1968.
Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7557 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera in data 2 febbraio 1968, n. 19, con la quale l'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna ha designato quale membro della predetta commissione regionale il vice avvocato dello Stato Angelo Mascia, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Donadio trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice avvocato dello Stato Angelo Mascia, designato dall'avvocatura distrettuale di Bologna è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Donadio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3101)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1968.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 11 ottobre 1966, n. 856, con il quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale « San Lorenzo »: dalla strada provinciale «Lettere-San Martino-Orsano » all'abitato di San Lorenzo (estesa km. 0,500);

Visto il voto 16 gennaio 1968, n. 75, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di provinciale;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « San Lorenzo »: dalla strada provinciale « Lettere-San Martino-Orsano » all'abitato di San Lorenzo (estesa km. 0,500) in provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3190)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1968.
Designazione degli istituti di sperimentazione agraria ai quali sono affidate le analisi di revisione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto l'art. 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 190, che reca modifiche al suddetto decreto-legge;

Decreta:

Le analisi di revisione, già affidate a stazioni agrarie sperimentali, ai sensi del regio decreto-legge indicato nelle premesse, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190, saranno eseguite dai seguenti istituti di ricerca e di sperimentazione agraria:

a) per le analisi chimiche dei mosti, dei vini e degli aceti: dall'istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

b) per le analisi chimiche degli olii e dei grassi ad eccezione del burro: dall'istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara;

c) per le analisi chimiche del burro e dei formaggi: dall'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi;

d) per le analisi chimiche dei mangimi per l'alimentazione degli animali: dall'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;

e) per le analisi chimiche di tutti gli altri prodotti agrari e sostanze d'uso agrario: dall'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

f) per le analisi botaniche: dall'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna e dall'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1968

Il Ministro: RESTIVO

(3051)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 264 del 24 maggio 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Pesaro ha approvato la proposta di classificare tra le provinciali la strada comunale « Villagrande - villaggio Santa Rita » di chilometri 3+000;

Visto il voto n. 1944 del 12 dicembre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada della lunghezza di km. 3+000 denominata « Villagrande - villaggio Santa Rita », può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Villagrande - villaggio Santa Rita », della lunghezza di km. 3+000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3240)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1968.

Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Ritenuto che è necessario stabilire distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada, da osservarsi nella edificazione, fuori del perimetro dei centri abitati;

Visto il voto n. 382 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 27 febbraio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione delle presenti disposizioni

Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

Art. 2.

Definizione del ciglio della strada

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle, e simili).

Art. 3.

Distinzione delle strade

Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli:

A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9);

B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, art. 7);

C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;

D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.

Art. 4.

Norme per le distanze

Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire:

strade di tipo *A*) - m. 60,00;

strade di tipo *B*) - m. 40,00;

strade di tipo *C*) - m. 30,00;

strade di tipo *D*) - m. 20,00.

A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

Art. 5.

Distanze in corrispondenza di incroci

In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del precedente art. 4), afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 2).

Art. 6.

Pubblicazione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per i trasporti
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(3518)

DECRETO PREFETTIZIO 26 marzo 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio precedente decreto n. 6734/Gab. in data 5 febbraio 1965 di costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1968;

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione del detto consesso per il triennio 1968-1971;

Viste le designazioni degli enti, organizzazioni ed uffici interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda le nomine dei componenti non di diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, circa la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1968-1971 risulta così composto:

il prefetto, presidente.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale di Roma;

l'ingegnere capo del genio civile;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente nel capoluogo;

l'ufficiale sanitario del comune di Roma;

il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del laboratorio di igiene e profilassi.

Componenti di nomina prefettizia:

Custureri dott. Salvatore, medico condotto;

Tito dott. Vittorio Enrico, presidente dell'ospedale civile di Civitavecchia;

Alonzo prof. dott. Piero, sovrintendente sanitario degli ospedali riuniti di Roma;

Costanzi prof. dott. Carlo, direttore sanitario degli ospedali riuniti di Roma;

Sposito prof. dott. Mario, primario medico dello ospedale San Giacomo di Roma;

Ugelli prof. dott. Libero, primario chirurgo dello ospedale San Camillo di Roma;

Troccoli prof. dott. Rosario, medico chirurgo;

Del Vecchio prof. dott. Vittorio, medico chirurgo;

Cavalli dott. Alfredo, medico esperto in pediatria;

Boazzelli avv. Guglielmo, esperto in materie amministrative;

Luciani dott. ing. Eugenio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Paladini prof. dott. ing. Salvatore, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Gianni dott. Nazzareno, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;

Santarelli dott. Elvezio, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;

Rauzi dott. Gino, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Bai Lucia, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Lauretti Guglielmina, rappresentante del collegio interprovinciale infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;

Lattanzi dott. Pasquale, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Piro dott. Piero Ippolito, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Pugliese prof. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di prima classe del Ministero della sanità dott. Enzo Colaiacomo.

Roma, addì 26 marzo 1968

Il prefetto: ADAMI

(3195)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2205, converito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1) Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 29 luglio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 14 agosto 1967, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1968.

2) Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 29 luglio 1967, sopra citata, viene sostituito dal seguente: Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « G. Galilei », « G. Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 8 aprile 1968

Il direttore generale: PINNA CABONI

(3512)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento di mercato per le arance dolci

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visti i regolamenti C.E.E. n. 23 del 4 aprile 1962, n. 99 del 7 luglio 1965, n. 158 e n. 159 del 25 ottobre 1966, n. 211 del 14 dicembre 1966 e n. 165 del 26 giugno 1967, sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sull'attuazione degli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli previsti dai citati regolamenti C.E.E.;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 268, sull'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 4 aprile 1968, con il quale è stata dichiarata l'esistenza di una situazione di crisi grave di mercato per le arance dolci, ai fini dell'intervento dell'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 841 del 14 novembre 1967 e n. 925 del 29 novembre 1967, sul prezzo di base e sul prezzo di acquisto delle arance dolci per la campagna 1967-68, nonchè sui coefficienti di adattamento da applicare a tale prezzo di acquisto;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 1° dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 309 del 12 dicembre 1967, che stabilisce il prezzo di acquisto delle arance dolci per la campagna di commercializzazione 1967-68 in caso di crisi grave;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere con urgenza per l'attuazione dell'intervento nel mercato delle arance dolci ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento C.E.E. n. 159/66, stabilendo le condizioni e modalità dell'intervento;

Considerato che a tal fine ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento del servizio a consorzi o loro organizzazioni, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei prodotti ortofrutticoli;

Nell'adunanza del 4 aprile 1968;

Ha deliberato:

Per l'intervento dell'A.I.M.A. nel mercato delle arance dolci durante il periodo di esistenza della crisi grave di mercato per tale prodotto, dichiarata con il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste citato in premessa, si procede nei seguenti sensi:

1) il compimento delle operazioni esecutive di intervento previste all'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 159 del 25 ottobre 1966 è affidato dall'A.I.M.A. alla Federazione italiana dei consorzi agrari, operante sia direttamente che a mezzo dei federati consorzi agrari.

L'ente assuntore provvede alla istituzione e gestione nel territorio delle province di Enna, Catania, Messina e Siracusa dove è situata la maggiore giacenza delle arance dolci, di centri di interventi, ai quali possono essere offerte in vendita le arance dolci e dei quali l'ente medesimo darà notizia al pubblico mediante manifesti murali ed avvisi di stampa.

Con apposita convenzione tra l'A.I.M.A. e la Federazione italiana dei consorzi agrari saranno regolati i rapporti tra le parti per l'affidamento e l'esecuzione del servizio d'intervento;

2) l'ente assuntore è tenuto ad acquistare al prezzo di acquisto stabilito con il decreto ministeriale 1° dicembre 1967, citato in premessa, tutte le arance dolci che gli vengano offerte in vendita nei propri centri di intervento con dichiarazione scritta per partite di prodotto omogenee per varietà, non inferiori a q.li 10 netti, a condizione, altresì, che la merce offerta sia di produzione comunitaria e rientri nella varietà e categorie di qualità stabilite per le arance dolci con i regolamenti C.E.E. numeri 23/62, 159/66 e 211/66, riportate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 16 maggio 1967.

Le arance dolci offerte in vendita all'intervento debbono essere consegnate, a cura del venditore, al magazzino di raccolta del centro di intervento o di altra località indicata dall'ente assuntore. La data di presa in consegna della merce da parte dell'ente assuntore è convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo, in relazione alle capacità ricettive dei magazzini di raccolta, all'avvio del prodotto per le destinazioni autorizzate ed alle possibilità di compimento delle operazioni di accertamento sul prodotto, previste al successivo punto 3);

3) all'atto della consegna al magazzino di ricevimento del centro di intervento o di altra località indicata dall'ente assuntore, la varietà, la categoria di qualità ed il calibro delle arance dolci offerte in vendita all'ente stesso sono accertate da apposita commissione tecnica composta da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione, da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e da un funzionario dell'istituto nazionale per il commercio estero, che si pronuncia sulla ammissibilità della vendita all'intervento e stabilisce, in caso affermativo, i coefficienti di adattamento da apportare al prezzo d'acquisto, in conformità del regolamento C.E.E. n. 925 del 29 novembre 1967.

Sulla base del giudizio espresso dalla commissione e subordinatamente al rilascio da parte dell'offerente di dichiarazione scritta che il prodotto è di origine comunitaria, con l'indicazione della provenienza, l'ente assuntore emette bolletta di acquisto, nella quale devono risultare: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, l'intestatario venditore, la quantità, la varietà e la categoria di qualità del prodotto stesso ed il prezzo applicato. Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'ente assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento;

4) il prezzo d'acquisto è riferito a prodotto consegnato su veicolo del venditore franco porta magazzino del centro di intervento. Qualora l'ente assuntore indichi per la consegna una località diversa dal centro di intervento e più distante dal luogo di giacenza del venditore, la maggiore spesa di trasporto è rimborsata al venditore dall'ente assuntore nell'importo determinato secondo i criteri stabiliti dall'A.I.M.A.,

5) alla destinazione delle arance dolci acquistate provvede lo stesso ente assuntore in conformità delle prescrizioni stabilite all'art. 1 del regolamento C.E.E. n. 165 del 26 giugno 1967 e delle istruzioni dell'A.I.M.A.

La cessione gratuita ad opere di beneficenza e fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione italiana come aventi diritto alla pubblica assistenza e effettuata dall'ente assuntore secondo le segnalazioni dei prefetti e nei limiti da loro indicati caso per caso.

Per il prodotto da avviare alla utilizzazione per l'alimentazione del bestiame dopo trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame, l'ente assuntore provvede, in base a clausole tipo stabilite dall'A.I.M.A., a concordare con le industrie di trasformazione le condizioni di ricevimento e di lavorazione delle arance dolci. Il prodotto trasformato deve essere tenuto dall'ente assuntore a disposizione dell'A.I.M.A. per le destinazioni che l'azienda riterrà di stabilire.

Le destinazioni diverse dalla cessione gratuita per assistenza e dall'avvio alla trasformazione per la produzione di mangime per bestiame sono subordinate all'autorizzazione dell'A.I.M.A., cui l'ente assuntore formula le relative proposte;

6) l'ente assuntore deve provvedere a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento del prezzo ai venditori, per le spese di produzione e conservazione del mangime per bestiame ottenuto dalla trasformazione delle arance dolci acquistate e per ogni altro onere e spesa inerenti al servizio, comprese le spese generali e quelle di organizzazione e di funzionamento del servizio medesimo;

7) il servizio d'intervento di cui alla presente deliberazione cesserà alla data in cui l'A.I.M.A. comunicherà all'ente assuntore la declaratoria ministeriale di cessazione della situazione di crisi grave, di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1968

Il presidente: RESTIVO

(3510)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'ente di sviluppo nelle Marche.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 16 gennaio 1968, n. 15216, è stata delimitata, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, la zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'ente di sviluppo nelle Marche.

La zona comprende il territorio delle province di Ancona, Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno.

(3107)

Nomina di un vice presidente presso l'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 14 marzo 1968 l'avv. Nicola Rotolo è stato nominato vice presidente presso l'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, ai sensi dell'art. 4, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

(3228)

Nomina di un vice presidente presso l'Opera Sila ente di sviluppo in Calabria

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 14 marzo 1968 il cav. uff. Guido Candida è stato nominato vice presidente presso l'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria, ai sensi dell'art. 4, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

(3230)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1968, registro n. 16, pagina n. 58, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Antonio Federico avverso il decreto ministeriale 7 gennaio 1964 relativo alla graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esame speciale a otto posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 del bando di concorso.

(3268)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montemiletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Montemiletto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.979.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3389)

Autorizzazione al comune di Riardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Riardo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.208.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3390)

Autorizzazione al comune di Santa Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, il comune di Santa Croce Camerina (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.822.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3391)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1968, il comune di Santeramo in Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3392)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Voltago Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.609.066, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3393)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, il comune di Armungia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3384)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, il comune di Ittireddu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3387)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Apecchio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.128.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3394)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Fossato di Vico (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.278.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3395)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Fratte Rosa (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.213.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3396)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Montefelcino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.497.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3397)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.430.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3398)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Pergola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.566.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3399)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Pietrarubbia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.588.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3400)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Piegaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.466.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3401)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.143.536, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3402)

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.051.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3403)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.181.416, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3404)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.613.808, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3405)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 12 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,71	624,70	624,68	624,75	624,75	—	624,75	624,75	624,71	624,62
$ Can.	578 —	578 —	578,25	577,80	577,80	—	578,08	577,80	578 —	577,80
Fr. Sv.	144 —	144,02	143,98	143,99	143,80	—	143,92	143,99	144 —	144 —
Kr. D.	83,87	83,87	83,90	83,92	83,80	—	83,90	83,92	83,87	83,82
Kr. N.	87,46	87,46	87,51	87,54	87,40	—	87,39	87,54	87,46	87,46
Kr. Sv.	121 —	121 —	120,88	121 —	120,80	—	120,76	121 —	121 —	120,82
Fol.	172,55	172,56	172,55	172,60	172,50	—	172,60	172,60	172,55	172,55
Fr. B.	12,56	12,565	12,57	12,56625	12,55	—	12,57	12,56625	12,56	12,56
Franco francese	126,95	126,95	126,95	126,91	127 —	—	126,95	126,91	126,95	126,90
Lst	1500,50	1501 —	1500,10	1501,50	1500,25	—	1500 —	1501,50	1500,50	1500 —
Dm. occ.	156,82	156,82	156,82	156,87	156,65	—	156,78	156,87	156,82	156,78
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1875	24,1850	24,17	—	24,18	24,1850	24,18	24,17
Escudo Port.	21,82	21,83	21,88	21,8275	21,80	—	21,83	21,8275	21,82	21,82
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,97	8,9660	8,90	—	8,97	8,9660	8,96	8,96

Media dei titoli del 12 aprile 1968

Rendita 5 % 1935	107,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,75
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1968

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	577,94
1 Franco svizzero	143,955
1 Corona danese	83,91
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	120,88
1 Fiorino olandese	172,60
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	126,93
1 Lira sterlina	1500,75
1 Marco germanico	156,825
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,829
1 Peseta Sp.	8,968

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, n. 888/R/Gab., con cui al sig. Seeber Giovanni, nato a Brunico il 25 agosto 1887 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Delago;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 gennaio 1967 dal sig. Delago Uberto, nato il 20 maggio 1938, nipote del predetto in atto residente a Brunico;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 delio statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, numero 888/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Delago Uberto, nato a Brunico il 20 maggio 1938 e residente a Brunico frazione Teodone viene ripristinato nella forma tedesca di Seeber.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Dolar Lidia, nata a Bressanone il 23 marzo 1940 ed al figlio German, nato a Brunico il 27 febbraio 1966.

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 marzo 1968

Il Vice commissario del Governo
MASCI

(3488)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª A vacante nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª *A* vacante nella provincia di Napoli;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª *A* vacante nella provincia di Napoli, nell'ordine appresso indicato:

1. Sanna dott. Orazio . . punti 118,04 su 150
2. Abbaticchio dott. Pietro . . . » 111,11 »
3. Boari dott. Mario . . . » 108,50 »
4. Mai dott. Siro . . . » 107,04 »
5. Zallarano dott. Michele . . » 106,31 »
6. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 101,09 »
7. Ferraro dott. Domenico . . » 100,31 »
8. Di Pilla dott. Giovannangelo . » 100,22 »
9. Gaetti dott. Giuseppe . . . » 99,45 »
10. Epifani dott. Francesco . . . » 98,27 »
11. Montanaro dott. Pierino . . . » 97,81 »
12. Verghetti dott. Pietro . . . . » 97,77 »
13. Silvano dott. Guido . . . » 87,77 »
14. Argento dott. Emanuele . . . » 78— »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3491)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo chimici, ruolo fisici, ruolo assistenti tecnici, del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione e del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n 368;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

per laureati:

Corpo del genio aeronautico:
ruolo ingegneri . . posti n. 50
ruolo chimici . . . » 6
ruolo fisici specialità geofisici . . . . » 10

Corpo di commissariato:
ruolo commissariato . . . . . posti n. 30

Corpo sanitario aeronautico . . . . » 40

per diplomati:

Arma aeronautica - ruolo servizi . . . posti n. 200
Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici . . . . » 146
Corpo di commissariato - ruolo amministrazione . . . . » 20

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche . . posti n. 20
specialità infrastrutture aeronautiche . . » 10
specialità elettronica . . . . . . » 20

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici . . . . . . posti n. 28
specialità armamento . . . . » 8
Specialità fotografi . . . . . . » 5
specialità elettricisti . . . . » 12
specialità automobilisti . . . . . . » 10
Specialità elettronici . . . . . . » 45
Specialità edili . . . . » 20
specialità assistenti di laboratorio . . . » 7
specialità geofisici . . . . » 10

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico - ruolo ingengeri e ruolo assistenti tecnici non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno, altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-fisica e dell'attitudine al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano un'altezza minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare o ingegneria elettronica o ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo inegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

della luarea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della luarea in fiisca o in scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della luarea in medicina e chirurgia ed abilitazione all'esercizio della professione;

4) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, ovvero di abilitazione magistrale;

5) per il ruolo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, e per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale, indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità automobilisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, o diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario, o nautico, o per geometri, se aspirante alla ammissione al corso nella specialità geofisici;

6) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

del diploma di ragioniere o perito commerciale.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resto subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Amministrazione militare.

L'idoneità psicofisica, limitatamente al ruolo servizi della Arma aeronautica, verrà graduata a cura degli organi stessi nelle tre categorie di primo ottimo, secondo buono, terzo sufficiente.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo amministrazione del Corpo commissariato, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato e nel Corpo sanitario aeronautico, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il settantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrico, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Amministrazione militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o nelle materie di esame del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente prescritti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2 del presente articolo.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione.

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 5, *utili ai fini della formazione delle graduatorie.*

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti.

3) Per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il referimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettano di indicare nella domanda il Corpo o l'Arma, il ruolo e la specialità cui desiderino essere ammessi, oppure indichino un Corpo o un'Arma, un ruolo o una specialità cui non possano essere ammessi dato il titolo di studio posseduto oppure chiedano di essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, d'un ruolo, di una specialità saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, come segue:

1) se trattisi di candidati ch per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi soltanto ad un Corpo o un'Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero a detto Corpo o Arma, ruolo e specialità.

2) se trattisi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o un'Arma, ruolo e specialità, secondo i seguenti criteri:

a) i candidati in possesso di laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri specialità elettronica;

b) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici;

c) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche e per meccanica di precisione, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità armamento;

d) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità elettronici;

e) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità elettricisti;

f) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o di diploma di geometra, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità edili;

g) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità assistenti di laboratorio;

h) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, saranno assegnati a' Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità automobilisti;

i) i candidati in possesso di diploma di perito industriale in un indirizzo diverso da quelli indicati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità fotografi;

l) i candidati in possesso di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati all'Arma aeronautica, ruolo servizi, se abbiano omesso del tutto sulla domanda l'indicazione del Corpo o Arma ruolo o specialità, ovvero se abbiano indicato l'Arma ed omesso il ruolo e viceversa, ovvero se abbiano indicato più di un Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato un Corpo cui non possano essere ammessi dato il loro titolo di studio;

m) i candidati in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità geofisici, se abbiano chiesto sulla domanda di essere ammessi al Corpo del genio aeronautica ed omesso il ruolo e la specialità o il solo ruolo o la sola specialità, ovvero indicato un ruolo od una specialità del predetto Corpo cui non possano essere ammessi, dato il loro titolo di studio, ovvero indicato un ruolo o una specialità di un'altra Arma o altro Corpo.

I candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato, saranno assegnati d'ufficio, a giudizio insindacabile del Ministero nella specialità del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, Arma, ruolo o specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'aeronautica militare, semprechè non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, speciali aeronautici:

i concorrenti muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità geofisici:

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica della atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra, saranno formate come segue:

1) *per i corsi per laureati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, on l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguguente punteggio:

1) 10 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota di aliante;

2) 15 punti al provenienti dall'Opera Nazionale Figli degli Aviatori;

3) 8 punti agli aspiranti laureati in ingengeria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno 4 esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale, saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati 8 punti;

4) 8 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del 1° anno della Scuola di medicina aeronautica e spaziale. A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della Scuola di medicina aeronautica e spaziale, saranno assegnati altri 8 punti;

5) 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

6) 5 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia, o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

7) 2 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari:

climatologia, fisica terrestre, fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica, meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei predetti esami, saranno assegnati 2 punti per ogni esame, con un massimo di punti 8;

8) da 0,1 a 15 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato altri enti pubblici, o enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diploma dei corsi di meteorologia aeronutica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico, o ente di interesse nazionale;

diplomi di abilitazione professionale;

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e dagli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 8 della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2) *per i corsi per diplomati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per 15. Tale media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

b) al grado di idoneità psicofisica limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

con l'assegnazione di 5 punti per la 1ª categoria Ottimo; 3 punti per la 2ª categoria Buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 15 punti ai concorrenti nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica e 10 punti ai concorrenti negli altri ruoli che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 15 punti:

ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbian conseguito il titolo di studio presso le scuole predette;

3) 8 punti ai candidati partecipanti al concorso nella Arma aeronautica, ruolo servizi che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, al termine del corso triennale;

4) da 0,1 a 15 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità, dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute, attività di paracadutista;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

diplomi di laurea;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici, o enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevli di consideraizone.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 4) della lettera *c*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Le commissioni incaricate di formare le graduatorie di merito dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici e ruolo assistenti tecnici, per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato e ruolo amministrazione e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederanno alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 nonchè degli altri requisiti dall'art. 2 stesso.

La commissione incaricata di formare la graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo servizi procederà alla formazione della graduatoria stessa, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi ad eccezione del grado di idoneità psicofisica che verrà valutato successivamente con il punteggio previsto alla lettera *b*) del n. 2 del precedente art. 6.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare che saranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero e negli ex possedimenti di oltremare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltremare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno infatti ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

Limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica, ultimati i predetti accertamenti, la commissione ministeriale procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sull'idoneità psicofisica conseguito dai medesimi sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno inviati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di lega o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del *titolo di studio di cui all'art. 2 lettera e)* del presente bando, dovranno altresì far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero. Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinati, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di 1ª sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria di governo del ruolo servizi della Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella 1ª o 2ª sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento della Aeronautica militare saranno destinati di massima a prestar servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C. il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data d'inizio del corso.

Coloro che rivestano un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nella anzianità qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo e la loro posizione ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 56.

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . codice postale . . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo (o Arma) . . . . ruolo . . . . . . specialità . . . .(2).

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .,
di non aver riportato condanne penali (4);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'università, o istituto, o scuola di . . nell'anno (5) .,
di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6);
di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):
1) . . . .,
2) . . . .,
3) . . . .,
ecc . . . . .

Io sottoscritto al termine della ferma di leva gradisco (o non gradisco) l'eventuale trattenimento in servizio quale sottotenente di complemento dell'A.M. (9).

. . . . . lì . . . . .
data

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dello aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo e specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dell'aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data d'inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovrano darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva di mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Il candidato dovrà precisare nella domanda se gradisce o meno l'eventuale trattenimento in servizio al termine del servizio di leva.

(10) Firma del segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

Si invitano i candidati a leggere attentamente, prima di compilare la domanda di ammissione al concorso, tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

(3323)

Concorso per l'ammissione di trecentotrenta allievi al primo anno del 150° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il testo delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, per la Marina e l'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, concernente l'ordinamento delle scuole militari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1953, n. 57, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 150° corso dell'Accademia militare in Modena di 330 allievi, così ripartiti:

30 al corso dell'Arma dei carabinieri;
265 al corso delle varie armi;
15 al corso del Servizio automobilistico;
4 al corso del Servizio di commissariato - ruolo sussistenza;
16 al corso del Servizio di amministrazione.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio il 22 ottobre 1968 presso l'Accademia militare in Modena.

Fino al 15 dicembre 1968, le ammissioni all'accademia dei concorrenti idonei s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'accademia, saranno rinviati dall'istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle varie armi saranno assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei servizi automobilistico, amministrazione e sussistenza saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle varie armi e del servizio automobilistico) e del 1° anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico d'ingegneria.

Ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 605, per il corso dei carabinieri sarà riconosciuta la validità degli studi compiuti nel quadriennio (Accademia e Scuola di applicazione) ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche ed economia e commercio.

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militere

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della Scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esami del 1968 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere indirizzate al Comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro e non oltre il 15 maggio 1968.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati allo esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la scuola militare, costituita:

da un generale medico della Direzione generale della sanità militare, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dalla Direzione generale della sanità militare, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso l'Ospedale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo articolo 16.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare, con precedenza ai diplomati in prima sessione, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità.

A parità di media avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili d'istruzione

Art. 9.

Possono partecpare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro: statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° e il 18° anno di età: m. 1,66 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,62 se aspiranti alle varie armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° e il 20° anno di età: m. 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,63 se aspiranti alle varie armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° e il 22° anno di età: m. 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,64 se aspiranti alle varie armi; m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle armi; quattro diottrie se aspiranti ai servizi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): tre diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle armi; quattro diottrie se aspiranti ai servizi;

3) astigmatismo misto: tre diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle armi; quattro diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nello Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie delle forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1968, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1968;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1968 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri; ovvero del diploma di abilitazione magistrale.

E' pure titolo valido per l'ammissione il diploma di licenza liceale rilasciato dalla Scuola europea (sezione classica, scientifica e moderna).

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano ancora in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando della Accademia l'esito, una volta noto, degli esami di prima o seconda sessione.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 400 firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 30 luglio 1968:

a) al comandante del corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1 dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare in Modena. Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1968:

a) titolo di studio orignale. Il comando dell'accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio o all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere all'Istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1968.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da lire 400 rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 400) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 400), rilasciato dal comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 400) del genitore esercente la patria potestà, o dal legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. (Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata da L. 400) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (carta bollata da L. 400), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dello art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione del grado, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permamente effettivo, ed il tempo trascorso in accademia è computato nell'anzianità di grado;

l) fotografia recente (in formato 4 x 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero all'amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministero può negare la partecipazione al concorso di candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'accademia per difetto di requisiti necessari.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso i seguenti ospedali militari:

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria, Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli e nella Emilia-Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro-meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria;

a cura di una commissione, unica per gli ospedali sopracitati così costituita:

da un generale medico della Direzione generale della sanità militare, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dalla Direzione generale della sanità militare, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, allo atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 16.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonchè i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede della accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della Scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino dell'11 settembre 1968, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e l'esame orale avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 27 settembre 1968.

Il programma dell'esame orale è riportato nell'allegato n. 2 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico. Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno, per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui allo art. 9 lettera *b*), ed all'art. 25, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma delle armi e servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1968 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1968;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non indonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata da L. 400, al proprio comandante di Corpo, entro il 30 luglio 1968.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere entro il 15 novembre 1968:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 400);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 12.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata in base ai seguenti criteri:

1) allievi della scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti; saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità con precedenza ai diplomati nella prima sessione. A parità di media, avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi, sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti;

2) i candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione ed i sottufficiali dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni, da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso, ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militare di truppa.

Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'accademia.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in s.p.e.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di L. 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata a cura del comando dell'accademia, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dalla accademia prima della nomina stessa verranno versate in tesoreria.

Art. 31.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al comando dell'accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ed uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto dell'ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare in Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1968

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti addì 1 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Difesa foglio n.* 39.

ALLEGATO N. 1
(Art. 11 e 26 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(in carta bollata da L. 400)

Al Comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . il . . . .
domiciliato a . . . . . provncia di
via . . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1968-69 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (2)

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . . . .

Unisce i seguenti documenti (3):

. . . .
. . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . lì . . 1968

Il concorrente (firma leggibile)
(4) . .

---

(1) Cognome e nome del concorrente.

(2) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante.

(3) *Ovvero*: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p. v. la prescritta documentazione.

(4) Per i giovani minorenni non arruolati di leva la domanda deve essere vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà.

ALLEGATO N. 2
(Art. 20 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Cultura generale
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 6ª, la seconda fra la 7ª e la 9ª), una di geometria e una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra :

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico Operazioni sui binomi e sui polinomi Potenze di binomi e polinomi.

2ª tesi: Scomposizione in fattori Divisibilità per (x più a) - Regola del Ruffini.

3ª tesi: Frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di primo grado ad un'incognita Disequazioni di primo grado ad un'incognita Sistemi di equazioni di primo grado.

5ª tesi: Equazioni di 2º grado ad un'incognita Equazioni biquadriche Disequazioni di 2º grado.

6ª tesi: Teoremi sui radicali Equazioni con radicali Disequazioni frazionarie ed irrazionali.

7ª tesi: Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche Progressioni aritmetiche.

8ª tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico - Equazioni esponenziali Progressioni geometriche.

9ª tesi: Equazioni logaritmiche Sistemi e problemi di 2º grado.

Geometria:

1ª tesi: Equivalenza fra figure piane Teorema di Pitagora e sue applicazioni Similitudini sul piano Teorema di Talete e sue applicazioni Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo) Diedri e triedri Angoloidi Uguaglianze di figure spaziali Equivalenze dei solidi). Semplici problemi di geometria nello spazio.

3ª tesi: Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

2ª tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e prostaferesi. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

3ª tesi: Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4ª tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

5ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Roma, addì 10 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti addì 1° *aprile* 1968
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 39.

(3438)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del Compartimento di Bologna per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, a successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12815, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51, bilancio Trasporti, foglio n. 254, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi 1000 posti di aiuto macchinista in proma nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 157/P.2.1.1. in data 1 dicembre 1967, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Galardi ing. Umberto è nominato presidente della commissione esaminatrice del Compartimento di Bologna per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Mangoni ing. Luciano, impossibilitato a proseguire nell'incarico perché trasferito ad altro Compartimento.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(3169)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 25 marzo 1968, n. 6.

Disposizioni riguardanti la concessione di mutui alle cooperative edilizie regionali e la alienazione degli immobili.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *marzo* 1968).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i mutui concessi ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42 è posto a carico dei mutuatari il rimborso agli istituti di credito degli oneri fiscali di cui alla legge nazionale 27 luglio 1962, n. 1228, nella misura dello 0,15 % del residuo debito esistente alla fine di ogni anno.

Art. 2.

La facoltà di alienare l'appartamento acquistato con il mutuo regionale concesso a termini del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 20 e successive modifiche. e della legge regionale 20 marzo 1959, n. 8, è consentita dopo il decorso dei cinque anni dall'assegnazione soltanto quando il socio assegnatario abbia provveduto preventivamente a riscattare l'alloggio con il pagamento totale all'Amministrazione regionale o agli Istituti di credito del residuo debito del mutuo concessogli.

Art. 3.

Il socio assegnatario, il quale non abbia preventivamente riscattato l'appartamento a termini dell'articolo precedente, può farne alienazione, dopo il decorso dei cinque anni, soltanto in favore dei dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42 ed abbiano i requisiti prescritti per ottenere la concessione dei mutui edilizi.

Art. 4.

L'alienazione in favore dei dipendenti regionali, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1965, n. 42 e abbiano i requisiti per ottenere la concessione dei mutui edilizi, può essere effettuata, senza il preventivo riscatto dell'appartamento e prima della scadenza del quinquennio di cui all'art. 2, solo in caso di trasferimento ad altra sede o di decesso dell'assegnatario.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 marzo 1968

CAROLLO

(3377)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.